

**DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022**  
**238/2022/I/EEL**

**PARERE ALLA REGIONE UMBRIA IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALLA**  
**DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI**  
**IDROELETTRICHE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1206<sup>a</sup> riunione del 31 maggio 2022

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 novembre 2019, 490/2019/I/eel (di seguito: deliberazione 490/2019/I/eel), e il relativo Allegato A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la lettera della Regione Umbria del 16 maggio 2022, prot. Autorità 21768 di pari data (di seguito: lettera del 16 maggio 2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva, interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);
- in particolare, l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche*

*corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”;*

- l'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”;*
- l'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l'altro, che:
  - fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto, su richiesta della Regione, sia tenuto a fornire energia elettrica nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione;
  - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente alinea; e che, in caso di mancata adozione del predetto decreto (tuttora non disponibile), le Regioni possano determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni anno.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l'Autorità ha:
  - innanzitutto precisato che il parere rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 è limitato alla sola componente variabile del canone, in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell'Autorità (che hanno la loro ricaduta principale

- nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l'esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe, infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all'utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell'Autorità;
- previsto di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi: a) una *ex ante*, in cui l'Autorità enunci criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, in cui l'Autorità esprima il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
  - reso, pertanto, disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in una prospettiva di efficienza, celerità e semplificazione dell'azione dell'Autorità, nonché di supporto e ausilio per le singole Regioni; laddove, infatti, le Regioni si attengano alle indicazioni delle linee guida, queste ultime possono confidare in un parere positivo rilasciato tempestivamente dall'Autorità;
  - le linee guida non vincolanti di cui al precedente alinea si propongono l'obiettivo di riportare:
    - a) valutazioni preliminari prodromiche all'espressione del parere di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99;
    - b) alcune considerazioni in merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all'ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99. Queste considerazioni, ancorché non esplicitamente richieste dalla richiamata disposizione normativa, sono riportate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti, anche di rilievo, sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera; le medesime considerazioni, pur non rilevando ai fini della formulazione dei singoli pareri che verranno successivamente espressi, rappresentano indicazioni che l'Autorità formula in qualità di organo tecnico deputato alla regolazione e al controllo dei servizi energetici;
  - in relazione alla precedente lettera a), più nel dettaglio, l'Autorità, ai fini del successivo rilascio del parere, ha ritenuto opportuno indicare che:
    - la componente variabile del canone dovrebbe essere pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico;
    - l'entità della percentuale di cui al precedente alinea dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori; e che tale percentuale potrebbe essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni;
    - la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi

- zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.); oppure, nel caso di impianti idroelettrici già in esercizio, si potrebbe prevedere che la componente variabile del canone sia calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente;
- per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone, Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) debba essere tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico e per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima;
  - nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta; occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. L'Autorità ha, altresì, ritenuto che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità);
  - l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) dovrebbe essere applicato alla sola componente fissa del canone;
  - in relazione alla precedente lettera b), l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare che:
    - le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione dovrebbero valutare la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
    - la predetta monetizzazione dovrebbe essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame (determinato, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
    - al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea fosse applicata contestualmente alla componente variabile del predetto canone, la componente variabile del canone dovrebbe essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile;
  - con la deliberazione 490/2019/I/eel, l'Autorità ha altresì previsto che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano lo schema della legge regionale corredato da

una relazione tramite la quale siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la lettera del 16 maggio 2022, la Regione Umbria, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, ha trasmesso all'Autorità il disegno di legge regionale recante "*Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)*";
- il citato disegno di legge prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che:
  - a) i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura di almeno il 50% ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione, ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto. La Regione, in alternativa alla cessione di energia, ne definisce la sua monetizzazione, anche integrale, con finalità di sostenibilità ambientale nonché i relativi assegnatari. La definizione e le eventuali successive modificazioni sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre per l'anno successivo, valutate le linee guida dell'Autorità in materia;
  - b) i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che è articolato in una componente fissa e in una componente variabile:
    - la componente fissa è quantificata in un importo pari a 40 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone. La componente fissa del canone è corrisposta semestralmente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno;
    - la componente variabile è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, e il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica. La percentuale del ricavo, come sopra determinato e costituente la componente variabile, è determinata dalla

Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate con formula matematica le modalità di calcolo della componente variabile del canone al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia. La componente variabile del canone è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone;

- c) il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con Terna per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della legge;
  - d) la Giunta regionale può richiedere, ove necessario, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione di dati anche per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone. La Giunta regionale può definire le modalità di utilizzo dei dati di energia prodotta ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone nei casi in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari;
  - e) tra i criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, vi sia anche l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone posto a base di gara;
- la previsione relativa all'aggiornamento della componente fissa del canone risulta aderente a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida;
  - per quanto riguarda le modalità di determinazione della componente variabile del canone (ivi incluse le modalità con cui evitare la doppia contabilizzazione derivante dall'applicazione della componente variabile del canone e dall'eventuale monetizzazione dell'energia elettrica ceduta a titolo gratuito), la documentazione acquisita non rende disponibili tutti gli elementi necessari per esprimere il parere ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, in quanto il richiamato disegno di legge, per quanto qui rileva, si limita a riprendere il dettato del richiamato articolo 12, comma 1-quinquies, senza ulteriori specificazioni;
  - le previsioni relative alla messa a disposizione della regione dei dati di misura necessari per l'applicazione della componente variabile del canone risultano aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida. Peraltro, da tali previsioni appare che sia incluso il caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso



a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari (caso non contemplato nell'ambito della determinazione della componente variabile del canone, in quanto demandata alla Giunta regionale, per il quale le linee guida dell'Autorità avevano indicato l'opportunità che la componente variabile del canone fosse calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta, anziché dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa).

**RITENUTO CHE:**

- in merito alle modalità di determinazione della componente variabile del canone dovuto dai concessionari per l'utilizzo delle derivazioni a fine idroelettrico, sia opportuno che la legge regionale preveda il vincolo esplicito, per la Giunta regionale, a conformarsi alle linee guida dell'Autorità. In caso contrario, risulterebbe necessario prendere preventiva visione dei successivi provvedimenti;
- il disegno di legge, trasmesso dalla Regione Umbria all'Autorità con lettera del 16 maggio 2022, per tutte le restanti parti di competenza dell'Autorità, sia aderente a quanto indicato dall'Autorità medesima nelle proprie linee guida

**DELIBERA**

1. di formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione Umbria con propria lettera del 16 maggio 2022, salva l'esigenza di apportare al testo acquisito le modifiche riportate in motivazione o di sottoporre a parere dell'Autorità il successivo provvedimento della Giunta regionale;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Umbria, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) solo a seguito della pubblicazione, da parte della Regione Umbria, della propria legge.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*